

Intervento 27.9.2008 Av. Vincenzo Zummo
Delegato Camere Penale "Belleviste" Palermo -

"La ragionevole qualità del processo" è il tema del nostro dibattito proprio per qualificare il nostro contributo alla riforma annunciata, in particolare della giustizia penale per questo abbiamo una serie di obiettivi da raggiungere e principi da fare osservare.

Non è più il tempo di provvedimenti asistematici ed occasionali, è necessaria una riforma organica della giustizia penale e del processo penale, mentre di recente si è assistito da parte della maggioranza parlamentare all'emanazione con il cd "pacchetto sicurezza" di un ennesimo provvedimento normativo dettato più dal dibattito sull'attualità ed alle emergenze vere o presunte che siano, piuttosto che da una volontà specifica di dare struttura nuova e nuova linfa alla giustizia penale.

La legge 24.07.2008 n. 125 purtroppo non ha fatto eccezione a questa regola e rappresenta un intervento "manifesto" come anche stigmatizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane con il documento dell'1.07.2008. E

rappresenta non una legge di assetto istituzionale, ma una legislazione alluvionale.

1. l'Avvocatura Penale dovrebbe formulare la propria protesta e contrapposizione alle posizioni espresse di recente in tema di giustizia penale da parte del Governo e della maggioranza Parlamentare per l'introduzione di disposizioni normative illiberali e per altro superflue. Su questo versante risulta peraltro superfluo il provvedimento che ha previsto di prendere le impronte digitali ai bambini rom considerato che esiste già una anagrafe nazionale. Illiberalità e antidemocraticità del pacchetto sicurezza dove sono previsti aumenti di pena sotto forma di circostanze aggravanti in funzione della sola nazionalità in questo caso a discapito dello straniero clandestino. Quest'ultimo provvedimento ispirato dal Governo è in contrasto con i principi del giusto processo che deve avere al centro del sistema

giustizia la persona e la dignità umana. I due citati provvedimenti di ispirazione governativa costituiscono un *vulnus* ai principi del nostro sistema costituzionale ed costituiscono anche una violazione aperta ai nostri principi culturali di una Europa laica e liberale ma anche con radici cristiane e cattoliche che hanno come faro di riferimento il rispetto della persona umana nella sua integrità.

Infine, anche la stessa norma che prevede l'impiego di tremila militari non assume nessun rilievo concreto al fine del raggiungimento di un miglior livello di sicurezza, perché a questo si è accompagnato invece da parte del governo ulteriori tagli ai fondi per le forze dell'ordine per la formazione ed aggiornamento di quel personale.

2. Posizione contraria al provvedimento governativo del pacchetto sicurezza che secondo un trend ormai più volte applicato negli ultimi anni tende a ricamare la

pena che il Giudice deve infliggere in caso di condanna con violazione del principio della discrezionalità della pena da applicare nel caso concreto. In questa direzione è stato anche previsto per normativa che il solo stato di incensuratezza non è causa sufficiente per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si vuole , forse a discapito del processo accusatorio, che l'imputato incensurato mantenga una condotta dibattimentale di aperta confessione ovvero si difenda e proclami la sua innocenza ma fino ad un certo punto per non contrariare il Giudice e perdere la diminuzione delle generiche ?

3. Qualità del processo e dunque terzietà del Giudice. Raffinamento ed introduzione di nuovi meccanismi per la differenziazione delle funzioni tra Magistratura giudicante e Magistratura inquirente al fine di mantenere la sfera del P.M. nell'orbita delle garanzie

giurisdizionali indipendenti dal potere esecutivo. Per questa ragione risulta destabilizzante la proposta dell'elezione popolare dei pubblici ministeri. Difesa dunque dell'autonomia dell'Avvocatura, dell'autonomia della Magistratura e del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Sono dell'idea che sia controproducente l'introduzione del sistema di una separazione netta delle carriere tra Magistrati inquirenti e Giudici ed ho il profondo convincimento costituzionale di mantenere ferma l'autonomia dei requirenti dal potere governativo e di fare rimanere la figura del pubblico ministero all'interno del potere giurisdizionale al fine di avere maggiori garanzie per il rispetto della libertà di ogni cittadino allontanando fantasmi o figure bizantine di giudici in salsa illiberale e poliziesca. Questo non significa depotenziare il ruolo del pubblico ministero che al contrario del ruolo di cui è investito l'avvocato penalista

è già oggi in una posizione di notevole forza e vantaggio.

L'esigenza di differenziare le funzioni dei magistrati inquirenti e dei giudici a tutela della terzietà dei giudici e l'esigenza di mantenere la posizione del P.M. nell'ambito dell'autorità giurisdizionale fa conseguire la necessità della creazione di due apposite sezioni disciplinari del C.S.M. a garanzia della unicità della funzione giurisdizionale, entrambe presiedute dal Capo dello Stato. Dunque, forte differenziazione delle funzioni ma non separazione delle carriere.

4. Riqualficazione del processo accusatorio.

Raffinamento del processo accusatorio con un Giudice terzo che non abbia mai svolto funzioni di P.M. nel distretto di Corte di Appello dove esercita la funzione di giudicante e nel distretto di Corte di Appello immediatamente collegato per legge ai sensi degli artt. 11 e 11 bis C.P.P. nel caso di giudizio penale in

cui sia parte un Magistrato. Eccezioni a questo principio solo per la fase iniziale di studio e perfezionamento dei nuovi magistrati. Raffinamento del processo accusatorio con la progressiva riduzione dell'ambito di estensione dei patteggiamenti e contestuale depenalizzazione dei reati minori. Rafforzamento dei poteri di acquisizione della prova da parte della difesa e di converso introdurre la limitazione del cd. patteggiamento ai soli casi di arresto in flagranza di reato. Per questo motivo, a difesa dei principi del processo accusatorio, dobbiamo protestare vivacemente nei confronti del Governo e della maggioranza che ha introdotto con l'art. 2, VI comma L. 24.07.2008 n. 125 (in sede di conversione del pacchetto sicurezza) la norma che prevede per i reati in ordine ai quali in caso di condanna deve trovare applicazione la legge 31.07.2006 n. 241 la

possibilità di ricorrere al patteggiamento anche in corso di processo.

Del resto questa norma è in palese contrasto logico con l'abrogazione del concordato in appello.

5. Raffinamento della qualità dell'Avvocatura con potenziamento del controllo in ordine alla professionalità per l'accesso all'ordine e nell'esercizio della specializzazione penalistica.



Palermo 1.9.2008 Avv. Vincenzo Zummo